

## NOTA

Sui chiarimenti intercorsi a richiesta delle Organizzazioni sindacali nell'incontro tenutosi l'8 luglio 2016, in merito alla regolamentazione del diritto di sciopero presso la Centrale di Fusina .

Premesso che, sulla scorta delle linee guida condivise in occasione della sottoscrizione del ccnl elettrici del 5 marzo 2010, con accordo sindacale nazionale sottoscritto il 18 febbraio 2013, è stata definita in attuazione della legge 12 giugno 1990 n.146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000n. 83, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico, sostitutiva dei precedenti accordi in materia.

Premesso altresì che, ferma restando l'immediata operatività del predetto accordo , la regolamentazione della materia nell'ambito delle Società /Divisioni del Gruppo Enel, ha trovato compiuta attuazione con successivo verbale di accordo nazionale del 17 giugno 2014, che disciplina quanto demandato a livello aziendale dal succitato accordo quadro del febbraio 2013.

Atteso che il predetto accordo attuativo ha individuato, con riferimento alle specificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche del personale da esentare dallo sciopero e dei lavoratori reperibili che, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità estendendola al periodo orario dello sciopero .

Si richiamano nel seguito le previsioni scaturite da quanto sopra con riguardo in particolare all'ambito della Produzione e più specificatamente alle Centrali in relazione alle due distinte ipotesi sotto indicate :

*A) Centrali in cui lo sciopero è stato dichiarato incompatibile con le esigenze di continuità di esercizio del sistema elettrico.*

L'esenzione riguarda :

- il personale turnista e semiturnista addetto all'esercizio degli impianti , limitatamente alle prestazioni in turno/semiturno e alla rintracciabilità /reperibilità;



- il personale turnista e semiturnista addetto alla movimentazione combustibili , limitatamente alle prestazioni in turno /semiturno e alla rintracciabilità / reperibilità ;

*B) Centrali in cui lo sciopero è stato dichiarato compatibile con le esigenze di continuità di esercizio del sistema elettrico :*

- Il personale da esentare per il presidio e la sorveglianza degli impianti è orientativamente non superiore al 50% dei turnisti e dei semiturnisti addetti all'esercizio nonché al 50% dei turnisti e semiturnisti addetti alla movimentazione combustibili, limitatamente alle prestazioni in turno/semiturno .

Il personale turnista e semiturnista deve comunque garantire la rintracciabilità /reperibilità durante lo sciopero .

Con riferimento a tutto quanto precede, nell'unito allegato è riportata l'indicazione delle qualifiche e del numero di lavoratori da esentare dallo sciopero nella realtà della Centrale di Fusina rispetto all' assetto organizzativo in atto, fatti ovviamente salvi gli aggiornamenti che sarà cura dell'azienda portare a conoscenza a fronte di future revisioni organizzative.

In applicazione degli accordi più sopra richiamati a riferimento della disciplina in materia, si precisa altresì che valgono le ulteriori indicazioni relative al personale reperibile nelle giornate interessate dallo sciopero tenuto ad assicurare la reperibilità estendendola all'arco orario dello sciopero, fra cui rientrano, più specificatamente e per espressa previsione, i tecnici ed operativi reperibili addetti alla manutenzione degli impianti termoelettrici e così dunque anche per l'impianto di Fusina, in relazione al piano di reperibilità in atto.

Fusina , 8 luglio 2016





**Enel Produzione S.p.A**  
**Centrale Termoelettrica di Fusina**

turnisti ( compresa la rintracciabilità)

Unità di conduzione in turno	in esercizio per garantire la continuità del servizio in caso di <u>sciopero incompatibile</u>	per presidio e sorveglianza impianti in caso di <u>sciopero compatibile</u>
	1 COORDINATORE DI ESERCIZIO IN TURNO	1 COORDINATORE DI ESERCIZIO IN TURNO
linea 1) e 2)	1 CAPO TURNO DI UNITA' 2 OPERATORE AL BANCO DI UNITA' 2 OPERATORE ESTERNO DI UNITA' 1 OPERATORE AUSILIARIO DI UNITA'	1 CAPO TURNO DI UNITA' 1 OPERATORE AL BANCO DI UNITA' 1 OPERATORE ESTERNO DI UNITA'
Linea 3) e 4)	2 CAPO TURNO DI UNITA' 2 OPERATORE AL BANCO DI UNITA' 2 OPERATORE ESTERNO DI UNITA' 1 OPERATORE AUSILIARIO DI UNITA' 1 OPERATORE AUSILIARIO DI UNITA' (CDR)	1 CAPO TURNO DI UNITA' 1 OPERATORE AL BANCO DI UNITA' 1 OPERATORE ESTERNO DI UNITA' 1 OPERATORE AUSILIARIO DI UNITA'
linea servizi comuni	1 PREPOSTO SERVIZI COMUNI 1 ASSISTENTE SERVIZI COMUNI 2 ADDETTO SERVIZI COMUNI	1 ASSISTENTE SERVIZI COMUNI 1 ADDETTO SERVIZI COMUNI
unità movimentazione combustibili	1 CAPO TURNO 1 OPERATORE ESPERTO MOVIMENTO COMBUSTIBILI CCC 1 OPERATORE ESPERTO MOVIMENTO COMBUSTIBILI 3 OPERATORE MOVIMENTO COMBUSTIBILI *	1 CAPO TURNO 1 OPERATORE MOVIMENTO COMBUSTIBILI

\* 4, in presenza di navi in discarica con ponte gru

Fusina, 8 luglio 2016

